

PREVIDENZA

Inps

ARTIGIANI e COMMERCianti

GUIDA alla CONTRIBUZIONE per il 2002

Con la circolare 26 febbraio 2002, n. 43, l'Inps fornisce precisazioni relative agli **adempimenti previdenziali** a carico di **artigiani e commercianti** per il **2002**.

In particolare, la circolare quantifica i limiti aggiornati degli scaglioni di **contribuzione Ivs** (pensione) per il **2002** indicando la misura dei contributi dovuti sul **minimale** di reddito, la misura dei contributi sul reddito **eccedente il minimale**, la misura dei contributi dovuti sul **massimale**, e le relative modalità e termini di **versamento**.

MINIMALE e MASSIMALE per il 2002

Minimale = reddito **minimo** annuo imponibile: € **12.312,00**

Massimale = reddito **massimo** annuo imponibile: € **60.155,00**

Il limite per il **2002** della **retribuzione annua pensionabile** (il «tetto pensionabile»), sulla quale si calcola il massimale, è di € **36.093,00**.

Il **massimale** risulta dal seguente calcolo:

€ **60.155,00** = € 36.093,00 + € 24.062,00
(= 2/3 di € 36.093,00).

MISURA dei CONTRIBUTI per il 2002

La circolare 26 febbraio 2002, n. 43 indica gli **importi** da considerare per il **calcolo del contributo Ivs** dovuto all'Inps per il **2002 da parte** degli iscritti alle **gestioni pensionistiche** degli **artigiani** e dei **commercianti** in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233 e le **aliquote percentuali** da applicare alla **base contributiva imponibile** per determinare la misura dei contributi stessi (si veda la tabella a pag. seg.).

CONTRIBUZIONE IVS sul MINIMALE di REDDITO: il reddito minimo annuo da prendere a base per il calcolo ed il pagamento dei contributi dovuti per il **2002** da **artigiani e commercianti** è di € **12.312,00**. Il comma 3 dell'articolo 1, L. 2 agosto 1990, n. 233 stabilisce che il **minimale contributivo annuo** si ottiene moltiplicando per **312** il **minimale giornaliero** di retribuzione da utilizzare per il

calcolo dei contributi a favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al **1° gennaio 2002** (€ 37,31) e aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39, come previsto dall'articolo 6, L. 31 dicembre 1991, n. 415.

La **contribuzione Ivs** dovuta sul **minimale** sopra indicato deve essere calcolata applicando le **aliquote percentuali** (indicate in tabella a pag. seg.) determinate ai sensi dell'articolo 59, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto, con decorrenza dal **1° gennaio 1998**, l'aumento delle aliquote contributive dello **0,8%** e l'elevazione di un ulteriore **0,2%** ogni anno, a decorrere dal **1° gennaio 1999**, fino al raggiungimento dell'aliquota contributiva del **19%**.

La circolare 43/2002 precisa, inoltre, che per i **commercianti** le aliquote comprendono gli **aumenti** disposti dall'articolo 2, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 662, pari allo **0,30%**, e l'aliquota dello **0,09%** di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per il 2002).

L'aliquota dello **0,09%**, già prevista dall'articolo 5, D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e successivamente soppressa, è stata ripristinata dal suddetto articolo 72 per il periodo **1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006**.

L'Inps indica le **aliquote contributive** (ed i relativi importi contributivi minimi), sia per gli **artigiani** che per i **commercianti**, distinguendo tra:

- i **titolari** dell'attività artigianale o commerciale di qualunque età ed i **collaboratori** di età **superiore ai 21 anni**;
- i **collaboratori** di età **non superiore ai 21 anni**.

*L'aliquota contributiva da applicare al **minimale**, prevista per i collaboratori di età **non superiore ai 21 anni**, è ridotta:*

- al **13,60%** per gli **artigiani**;
- al **13,99%** per i **commercianti**.

*Per il **massimale**, l'aliquota è, rispettivamente, ridotta al **14,60%** e al **14,99%**.*

***N.B.:** tale riduzione è valida fino a **tutto il mese** nel quale il collaboratore **compie i 21 anni**.*

CONTRIBUTI MENSILI MINIMI: per i periodi di durata **inferiore all'anno**, i contributi vanno rapportati a **mese**. Pertanto gli **importi contributivi minimi mensili** sono:

PREVIDENZA

CONTRIBUTI IVS DOVUTI per il 2002

BASE CONTRIBUTIVA IMPONIBILE	ARTIGIANI		COMMERCANTI	
	Titolari* e collaboratori oltre 21 anni	Collaboratori fino a 21 anni	Titolari* e collaboratori oltre 21 anni	Collaboratori fino a 21 anni
Minimale di reddito	€ 2.043,79 all'anno (16,60% del minimale)	€ 1.674,43 all'anno (13,60% del minimale)	€ 2.091,81 all'anno (16,99% del minimale)	€ 1.722,45 all'anno (13,99% del minimale)
Reddito eccedente il minimale	<ul style="list-style-type: none"> ● 16,60% del reddito tra € 12.312,00 e € 36.093,00; ● 17,60% del reddito tra € 36.093,00 e € 60.155,00 	<ul style="list-style-type: none"> ● 13,60% del reddito tra € 12.312,00 e € 36.093,00; ● 14,60% del reddito tra € 36.093,00 e € 60.155,00 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16,99% del reddito tra € 12.312,00 e € 36.093,00; ● 17,99% del reddito tra € 36.093,00 e € 60.155,00 	<ul style="list-style-type: none"> ● 13,99% del reddito tra € 12.312,00 e € 36.093,00; ● 14,99% del reddito tra € 36.093,00 e € 60.155,00
Massimale di reddito	€ 10.226,35 all'anno = 16,60% di € 36.093,00 + 17,60% di € 24.062,00	€ 8.421,70 all'anno = 13,60% di € 36.093,00 + 14,60% di € 24.062,00	€ 10.460,95 all'anno = 16,99% di € 36.093,00 + 17,99% di € 24.062,00	€ 8.656,30 all'anno = 13,99% di € 36.093,00 + 14,99% di € 24.062,00

* Importi per artigiani e commercianti titolari dell'attività aventi qualsiasi età.

- per gli **artigiani**: € 170,32 mensili per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni e € 139,54 mensili per i collaboratori fino ai 21 anni;
- per i **commercianti**: € 174,32 mensili per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni e € 143,54 mensili per i collaboratori fino ai 21 anni.

I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

CONTRIBUTI IVS sul REDDITO ECCELENTE il MINIMALE: il contributo Ivs per il 2002 è dovuto da artigiani e commercianti sul totale dei redditi d'impresa prodotti nel 2001, per la quota eccedente il minimale (= € 12.312,00 all'anno).

Si applicano aliquote contributive distinte a seconda dei seguenti scaglioni di reddito:

- reddito superiore a € 12.312,00 (= minimale) e fino a € 36.093,00 (= tetto pensionabile);
- reddito superiore a € 36.093,00 e fino a € 60.155,00 (= massimale).

Come indicato a pagina precedente, per i commercianti le aliquote comprendono l'aumento disposto dall'articolo 2, comma 215, della L. 662/1996 e sono determinate al netto della quota aggiuntiva prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996.

L'aumento dell'aliquota dell'1% per i redditi superiori a e 36.093,00 all'anno è stato disposto dall'articolo 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438.

L'Inps ricorda che per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile (fermo restando il minimale contributivo), è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali di cui ai punti che seguono.

REDDITO IMPONIBILE MASSIMO: ai sensi dell'articolo 1, co. 4, L. 233/1990, se il reddito d'impresa è superiore al limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2002, € 36.093,00) cui va applicata la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente il tetto pensionabile va considerata, ai fini del pagamento dei contributi, fino a 2/3 del tetto stesso. Pertanto, per il 2002, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è di € 60.155,00. Le aliquote contributive ed il contributo massimo determinato applicando le stesse alla base imponibile contributiva sono indicati nella tabella sopra riportata.

CONTRIBUTI MENSILI MASSIMI: per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale va rapportato a mese. Gli importi contributivi massimi sono, pertanto, i seguenti:

PREVIDENZA

- per gli **artigiani**: € 852,20 mensili per i **titolari** e i **collaboratori** con oltre **21** anni e € 701,81 mensili per i **collaboratori** fino ai **21** anni;
- per i **commercianti**: € 871,75 mensili e € 721,36 mensili, rispettivamente.

BASE IMPONIBILE: il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti va calcolato sulla totalità dei **redditi d'impresa** (articoli 51-80, D.P.R. 917/1986 [CFF 5151-5180]) e sui redditi considerati tali ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, D.P.R. 917/1986 [CFF 5105 e 5106] (es. redditi prodotti in forma associata), dichiarati ai fini Irpef, e non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione Inps. Il **contributo Ivs** va rapportato ai **redditi d'impresa** prodotti nello **stesso anno** al quale il **contributo** si riferisce (L. 438/1992). Pertanto, i contributi del 2002 si riferiscono ai redditi 2002, da dichiarare nel 2003.

CONTRIBUZIONE a SALDO: se la somma dei **contributi** versati per il 2001 è **inferiore** a quanto dovuto calcolandoli su reddito imponibile Ivs risultante dal Mod. Unico 2002 (redditi 2001), la **differenza** va corrisposta **a saldo** entro i termini di pagamento dell'Irpef (si veda più avanti).

COLLABORATORI FAMILIARI: se il titolare si avvale di **collaboratori familiari**, i **contributi fissi** dovuti per essi vanno **sommati** con quelli del titolare, mentre i contributi dovuti sul reddito **eccedente** il **minimale** vanno **versati separatamente**. Il titolare dell'impresa è **obbligato** al versamento dei contributi con diritto di **rivalsa** nei confronti dei **familiari**. Il titolare **non** può portare l'importo in **deduzione** dal proprio reddito. La deduzione può essere effettuata dal **collaboratore** se il titolare dell'impresa ha **effettivamente** esercitato la rivalsa. I contributi eccedenti il minimale si determinano nel seguente modo:

- imprese familiari legalmente costituite:** sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- aziende non costituite in imprese familiari:** il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. Il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi a seguito del provvedimento del titolare.

ARTIGIANI e COMMERCianti PENSIONATI con PIÙ di 65 ANNI: anche per il 2002, si

applicano le norme di cui all'articolo 59, co. 15, L. 449/1997, relative alla **riduzione del 50%** dei **contributi** dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni Inps.

ARTIGIANI e COMMERCianti SOTTO i 32 ANNI: ai soggetti di **età inferiore a 32 anni** (all'atto della domanda di iscrizione) che nel periodo **1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2001** hanno iniziato un'attività assicurabile e si sono iscritti per la prima volta in qualità di titolari alla Gestione Artigiani o Commercianti, spetta la riduzione del **50%** di tutti i **contributi** dovuti per un **triennio** dalla data dell'iscrizione (articolo 120, comma 3, L. 388/2000).

La riduzione del **50%** riguarda anche gli eventuali contributi dovuti sul reddito **eccedente** il **minimale**. Per le condizioni e le modalità di **ammissione** al **beneficio**, si vedano le circolari Inps 17 marzo 1998, n. 63, 29 luglio 1998, n. 175 e 15 febbraio 1999, n. 33.

AFFITTACAMERE: i soggetti che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla Gestione dei Commercianti, **non** sono soggetti all'osservanza del **minimale** annuo di reddito.

Pertanto essi sono obbligati solo al versamento dei **contributi a percentuale** Ivs calcolati sull'**effettivo reddito** maggiorato dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 al mese.

MODALITÀ e TERMINI di VERSAMENTO

Gli artigiani e i commercianti devono versare i contributi utilizzando il **modello F24**. I **contributi fissi** sul **minimale** vanno versati alle scadenze indicate nella tabella che segue. I **contributi** dovuti sulla quota di reddito **eccedente** il **minimale** vanno corrisposti entro i termini previsti per il **pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche** a saldo per il 2001, primo acconto 2002 e secondo acconto 2002.

CONTRIBUTI FISSI per il 2002 sul MINIMALE di REDDITO	
Trimestre	Termine di versamento
1° trimestre 2002	entro il 16 maggio 2002
2° trimestre 2002	entro il 16 agosto 2002
3° trimestre 2002	entro il 16 novembre 2002
4° trimestre 2002	entro il 16 febbraio 2003

I.Ca.